

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n. 152/2006
Codice Pratica: **VER-2024_035**
Piano: Variante urbanistica del P.R.G. del Comune di Artena (RM) per la realizzazione di n.4 depositi
Rif.Leg.Piano Non indicato nel Rapporto Preliminare
Autorità Procedente: Comune di Artena
Proponente: KNDS Ammo Italy S.P.A:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

Il Comune di Artena, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP), con nota acquisita con prot. n. 1416494 del 18/11/2024, ha trasmesso “...per competenza” la pratica n. 00173900267-11112024-1055.

Con nota prot. n.1525668 del 11/12/2024, il cui contenuto si richiama integralmente, la scrivente, in qualità di Autorità Competente (di seguito AC) ha richiesto il perfezionamento dell’istanza, specificando le modalità ai fini dell’effettuazione dello stesso.

Con nota prot. n.30077 del 19/12/2024, acquisita la protocollo regionale con prot. n.1565792, la AP ha inviato alla AC, documentazione integrativa.

Con nota prot. 0009976 del 07/01/2025 la scrivente, il cui contenuto si richiama integralmente, ha richiesto ulteriori integrazioni.

Con nota prot. n.1749 del 24/01/2025, acquisita con prot. n.0089062 del 24/01/2025 la AP ha inviato alla AC ulteriore documentazione integrativa.

Con nota prot. 0098540 del 27/01/2025 la scrivente, il cui contenuto si richiama integralmente, ha richiesto ulteriori integrazioni.

Con nota prot. n.6025 del 11/03/2025, acquisita con prot. n.0306948 del 12/03/2025 la AP ha inviato alla AC ulteriore documentazione integrativa.

Con nota acquisita con prot. n.0309342 del 12/03/2025 il Soggetto Proponente ha inviato alla AC ulteriore documentazione integrativa.

DATO ATTO che con nota prot. n. 0329076 del 17/03/2025, l’Autorità Competente ha comunicato e integrato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica
 - Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
 - Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi
 - Area Protezione e Gestione della Biodiversità
 - Area Qualità dell'Ambiente
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste
 - Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria
 - Area Promozione della Salute e Prevenzione
- **Regione Lazio** - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale
- **Regione Lazio** - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio
Area Qualità e Pianificazione Territoriale
- **Ministero della Cultura**
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
 - Soprintendenza speciale archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti
- **ARPA Lazio - Area Informazione e Reporting Ambientale**
- **Città Metropolitana di Roma Capitale**
 - Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"
 - Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**
- **Autorità ATO 2**
- **ACEA ATO 2 S.p.A.**
- **ASL Roma 5**

Con la sopra richiamata nota la AC ha contestualmente richiesto alla AP, a seguito della conclusione della fase di consultazione, di fornire riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, la trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa, ed eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria, incluse le modalità di recepimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che, alla data di redazione del presente documento, da parte dei SCA sono pervenuti i seguenti pareri:

1 - Regione Lazio

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Forestazione
Nota prot. n. 0446720 del 16/04/2025

2 - Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale
Nota prot. n. 0008713-P del 16/04/2025, acquisita con prot.n. 0449064 del 16/04/2025

3 - Città Metropolitana di Roma Capitale

HUB II Sostenibilità Territoriale
DIPARTIMENTO IV
Pianificazione strategica e Governo del territorio SERVIZIO 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG"
Nota prot. n.74106 del 18/04/2025, acquisita con prot.n. 0454906 del 18/04/2025

4 - ARPALAZIO

Nota prot. n.27496 del 17/04/2025, acquisita con prot.n. 454901 del 18/04/2025

5 – ARSIAL

Nota prot. n. 0474595 del 28/04/2025

6 Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
Area Urbanistica, Copianificazione E Programmazione Negoziata: Roma Capitale E Citta' Metropolitana Di Roma Capitale
(di seguito URB)
Nota prot. 0539953 del 20/05/2025

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 0360131 del 24/03/2025 la DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ha comunicato:

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 267453 del 17 marzo 2025, nella quale Codesta Area coinvolge la scrivente nella Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., relativo alla Variante urbanistica del P.R.G. del Comune di Artena (RM) per la realizzazione di n. 4 depositi;

VISTA la natura e l'ubicazione del programma, la scrivente Area, non essendo interessato l'Ambito di Applicazione definito con D.G.R. n°445 del 16.06.2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1317 del 05 dicembre 2003", non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo.

Per le motivazioni di cui sopra, quest'Area, provvederà ad archiviare la presente istanza senza ulteriori atti.

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:



- ✓ ... L'area oggetto di variante al P.R.G. si trova in un'area KNDS di dimensioni piuttosto ridotte, circa 39.000,00 mq, ricadente nel territorio del comune di Artena, indicata dal P.R.G. vigente nella zona "E3 agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza", rispetto a tutta quella che è l'intera proprietà della società KNDS che ricade nel comune di Colferro, la parte di maggiori dimensioni e che secondo il P.R.G. vigente, è distinta a "Zona Industriale di Completamento". Tale sito è quasi completamente urbanizzato e destinato ad un utilizzo industriale/produttivo...;
- ✓ La zona E3 agro nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza è generalmente destinata ad usi agricoli e a zone di tutela ambientale, con un'attenzione alla conservazione del paesaggio rurale ma poiché in tale zona è già presente un impianto industriale da numerosi anni, che prende un'ampia zona del comune di Colferro e una parte di minore dimensioni nel comune di Artena, l'area in questione ha subito in passato interventi che ne hanno ridotto la naturalità, configurandola come una zona parzialmente compromessa dal punto di vista ambientale e paesaggistico, infatti tale area è presente il complesso industriale KNDS Ammo Italy S.p.A. (ex Simmel Difesa S.p.A.) con accesso da via Ariana Km 5.200 - Colferro (RM)...;
- ✓ La proposta di modifica al P.R.G. ha come obiettivo principale la realizzazione di n.4 nuovi depositi industriali in un'area in cui sono già presenti numerosi altri fabbricati industriali, destinati alla produzione piuttosto che semplice deposito e che avranno sicuramente un impatto sul territorio meno invasivo sia dal punto di vista della qualità ambientale sia sul paesaggio, essendo previsti dei bastioni che schermano questi locali costituiti da un solo piano dall'area circostante, riducendone così anche l'impatto visivo. L'area, pur ricadendo in zona E3 agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza, si trova in una condizione tale da consentire un uso industriale compatibile con la sua posizione, tenendo conto degli sviluppi urbanistici e delle necessità economiche della zona...;
- ✓ I nuovi n.4 depositi saranno costruiti derivando la loro configurazione da quella descritta nell'Allegato B del T.U.L.P.S. e saranno di tipo cruciformi, nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi depositi saranno:
 - due locali distinti separati da un muro in cemento armato, spessore di 40 cm, che separerà gli ambienti per la loro intera lunghezza e che sarà prolungato fino ai due bastioni perpendicolari al muro stesso; nel muro sarà lasciato libero lo spazio per permettere l'accesso ad ambedue gli ambienti;
 - ove necessario saranno innalzati bastioni di altezza pari a quella del locale, posizionati lungo il perimetro del deposito ad una distanza di 1,5m e sorretti da muro in cemento alla base di altezza da terra pari ad un metro.
 - porta di accesso in ogni ambiente realizzata in ferro;
 - porta di emergenza in ogni locale posizionate sul lato lungo di ogni locale;
 - tetto di forma a capanna in materiale facilmente frangibile con capriate in legno con trattamento ignifugo e copertura realizzata con intercapedine con all'interno
 - struttura portante in cemento armato;
 - pareti in blocchi di cemento forati;
 - LPS con pali di captazione collegati a terra; il sistema di protezione sarà certificato secondo la norma CEI 81.10.
- ✓ La scelta della configurazione descritta è motivata dalla necessità di avere una capacità aggiuntiva di deposito di esplosivo tenendo conto:
 - dello spazio a disposizione nell'area scelta;
 - dei vincoli interni ed esterni in termini di distanze di sicurezza;
 - dei vincoli legati alla mitigazione di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 105/15;
- ✓ I nuovi depositi saranno realizzati con superfici differenti dimensioni e più in dettaglio:
 - due depositi di maggior superficie interna pari a 215 mq (Locali denominati con n. 5050 e 5051);
 - due depositi di minore superficie interna pari a 141 mq (Locali denominati con n. 5052 e 5054).

- ✓ Tutta l'area comprendente i nuovi depositi sarà opportunatamente recintata con accesso, tramite una nuova viabilità dall'Area CA/5. Nel dettaglio con la realizzazione dei nuovi depositi si prevede anche la realizzazione:
- di una nuova strada di accesso ai nuovi depositi;
 - di una rete di idranti a servizio della nuova area;
 - dell'impianto di illuminazione interna di ciascun deposito;
 - dell'impianto di illuminazione stradale.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

1 - Regione Lazio

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Forestazione
Nota prot. n. 0446720 del 16/04/2025

Con la presente si fa riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS inerente la variante urbanistica richiamata in oggetto e relativa alle aree identificabili al ...omissis... del CT del Comune di Artena e foglio ...omissis... del CT del Comune di Colleferro.

Esaminata la documentazione resa disponibile, si informa che il quadro delle informazioni riferite agli aspetti vegetazionali non consente di escludere, in particolare all'interno delle aree riferite alla particella ...omissis..., presenza di ambiti di interesse forestale ascrivibili alle categorie sottoposte a regime di tutela ai sensi e agli effetti del combinato disposto dell'art. 4 della LR 39/02 e dell'art. 3 del D lgs 34/18.

Tanto si ritiene sulla base sia di quanto rilevabile da foto e immagini consultabili in rete ma anche tenendo conto che, come riportato nell'elaborato Indagine vegetazionale, risulterebbe presente una formazione classificata cespuglieto edificata anche da rappresentanti di specie iscritte in allegato A3 unitamente a specie di cui all'allegato A1 della LR 39/02.

Pertanto, a parere della scrivente, è opportuno che vengano approfonditi gli aspetti inerenti le formazioni di interesse forestale, eventualmente presenti all'interno delle aree interessate, e potenzialmente oggetto di azioni comportanti eliminazione di superficie boscata.

Si ricorda che ai fini della classificazione e descrizione delle formazioni forestali dovrà essere fatto riferimento ai requisiti di legge stabiliti dal richiamato combinato disposto degli art. 4 della LR 39/02 e art. 3 del Dlgs 34/18.

In particolare, ai fini della identificazione degli habitat forestali, e delle comunità vegetali ivi presenti edificate da specie arboree e/o arbustive, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti specifiche:

Bosco:

- *aree, occupate da specie arboree associate o meno ad arbustive, di 2.000 m² di estensione, con grado di copertura maggiore del 20% e larghezza media superiore a 20 ml;*
- *aree ripariali di qualsiasi estensione, edificate da specie allegato A1 + A2 + A3 exLR n. 39/02;*
- *arbusteti, edificati da specie Allegato 3 con specie allegato A1 + A2 exLR n. 39/02, prescindendo da termini di estensione e copertura;*
- *aree già boscate in cui l'assenza della copertura arborea è da intendersi a carattere temporaneo (periodo di tempo pari al turno minimo previsto da RR n. 7/05; Aree assimilate:*
- *nuclei isolati di specie allegato A3 ex LR n. 39/02 aventi estensione di 5.000 m², copertura del 50% e larghezza media di 20 ml;*
- *nuclei isolati di specie allegato A3 ex LR n. 39/02 in aree con pendenza maggiore del 30%. Inoltre, ai fini della quantificazione delle superfici occupate da habitat forestale, dovrà essere tenuta in considerazione la presenza di popolamenti aventi i requisiti di legge per essere identificati bosco, anche se esterni alle aree*

oggetto di studio ma comunque in diretta continuazione o ad essi contigui (distanza tra punti vicini non superiore 20 ml o infrastrutture di larghezza non superiore a 10 ml).

Nell'ambito degli approfondimenti è pertinente, a parere della scrivente, che venga stimata la superficie occupata da ambiti classificati bosco o aree assimilata a bosco, potenzialmente oggetto di trasformazione ad altra destinazione o forma d'uso, al fine di valutare i conseguenti oneri compensativi da porre in atto in fase di realizzazione.

Tanto si ritiene al fine di stabilire l'effettivo coinvolgimento della scrivente nella procedura in argomento e, conseguentemente, consentire l'eventuale espressione di parere qualora previsto.

2 - Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale

Nota prot. n. 0449064 del 16/04/2025

Con riferimento alla richiesta di parere sulla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006, per la variante di cui all'oggetto, trasmessa da codesto Ente con la nota richiamata a margine, pervenuta in data 17/03/2025 e protocollata in data 17/03/2025 al prot. 6000:

Esaminata la documentazione inviata relativa al procedimento in oggetto;

Esaminato il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS allegato alla nota richiamata a margine;

Premesso che l'assetto di tutela paesaggistica vigente per l'area in esame è quello di ambito sottoposto a tutela art. 142 c. 1 lett. c) e g) del D. Lgs n. 42/2004;

Considerato che l'area interessata dall'intervento in questione è classificata nella tavola A del PTPR, come "Paesaggio Naturale" e che l'art. 22 prevede che "La tutela è volta alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia, nonché alla loro valorizzazione nei limiti indicati nelle specifiche modalità di tutela.", come "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" e che l'art. 25 prevede che "La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.", e come "Coste marine, lacuali e corsi d'acqua"; Considerato che l'area interessata dall'intervento in questione è classificata nella Tavola B del PTPR come "Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua" e che l'art. 36 prevede che "I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17." e come "Protezione delle aree boscate" e che l'art. 39 prevede che "Si considerano boschi: a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a venti metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.";

Considerato che nel PRG del Comune di Artena, l'area è classificata come "E3 – Agro ricadente nelle immediate vicinanze decentri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza";

Considerato che nel PRG del Comune di Colleferro, l'area è classificata come "Zone industriali di completamento";

Considerato che l'intervento ricade nel territorio di competenza del Comune di Artena;

Considerato che l'intervento ha ad oggetto un'area di circa mq 39.000,00, occupata ad oggi da aree boscate, dal corso d'acqua Fosso Valle Mola;

Considerato che il progetto prevede la modifica del PRG del Comune di Artena finalizzato all'ampliamento dello stabilimento produttivo del richiedente mediante la realizzazione di n. 4 nuovi depositi industriali circondati da bastioni perimetrali che ne limitano l'impatto visivo e i percorsi di accesso all'area per il trasporto merci con relativo impianto di illuminazione stradale;

Considerato che la conservazione del paesaggio si persegue in primis attraverso la limitazione di consumo di prezioso suolo e quindi con la conservazione fisica, morfologica e ambientale degli elementi costitutivi il settore naturalistico e che l'intervento proposto si configura come una modificazione importante di un luogo che, pur con zone produttive ed industriali limitrofe, è caratterizzato da un territorio con una grande valenza naturalistica e paesaggistica per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, nonché dalla presenza di aree boscate, inoltre attraversato dal corso d'acqua Fosso Valle Mola;

Considerato che il progetto inoltrato, così come proposto, mostra poca sensibilità nel cercare di limitare il consumo del suolo, costruendo in una percentuale alta del lotto oggetto dell'intervento in oggetto;

Premesso che obiettivo della tutela è garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici presenti nell'area per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché il carattere naturale o seminaturale in condizioni di sostanziale integrità e che qualsiasi intervento sull'area in esame è comunque soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del citato Codice, provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio; Atteso che, l'intervento comporterebbe la trasformazione totale del comparto paesaggistico in un nuovo assetto caratterizzato da un considerevole impatto percettivo, visti anche tutti gli annessi ritenuti necessari alla funzionalità dell'area, quali gli accessi ed i percorsi stradali, le aree pavimentate, l'impianto di illuminazione e la stessa realizzazione dei bastioni perimetrali che, inevitabilmente, comporterebbero una destrutturazione dei luoghi e un'ulteriore perdita dell'identità paesaggistica del luogo;

Questo Ufficio ritiene indispensabile assoggettare a VAS il presente intervento per le considerazioni sopra esposte e per le motivazioni di seguito riportate:

- *La scelta nel perimetro dell'area di intervento di considerare edificabili gran parte del lotto non tiene sufficientemente in considerazione l'area appartiene al paesaggio naturale e al paesaggio agrario di rilevante valore, in cui è presente un'area boscata e che è attraversata da un corso d'acqua. La valorizzazione dell'area andrebbe interpretata secondo criteri di sviluppo che prevedano il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio, salvaguardandone la biodiversità e destinando l'uso del suolo a funzioni compatibili con la protezione del paesaggio agricolo, che non sono quelli produttivi;*
- *L'area in questione subirebbe, nel cambio di destinazione d'uso, una sensibile trasformazione sia fisica, sia percettiva, con ricadute notevoli dal punto di vista paesaggistico e con una sostanziale alterazione della percezione visiva del paesaggio.*

Ai sensi dell'art. 39 co. 1 delle NTA del PTPR della Regione Lazio dovrà inoltre essere presentata, relativamente all'accertamento di errata o incerta perimetrazione boschiva, in allegato alla documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza di Valutazione Ambientale Strategica, la certificazione redatta da parte del Comune di Artena di assenza di aree boscate nell'area oggetto di intervento.

4 - Città Metropolitana di Roma Capitale

HUB II Sostenibilità Territoriale

DIPARTIMENTO IV

Pianificazione strategica e Governo del territorio SERVIZIO 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG"

Nota prot. n. 0454906 del 18/04/2025

In relazione all'argomento in oggetto, esaminato il Rapporto Preliminare e la documentazione tecnica presente sul sito dedicato dell'Autorità regionale competente in indirizzo, il cui link è stato trasmesso con nota prot. 0329076 del 17.03.2025, in atti in pari data presso questo Servizio con prot. CMRC-2025-0052146, al fine esclusivo dell'espressione del parere in sede di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si osserva quanto segue.

Come si evince dal RP in esame, l'intervento riguarda la variante al PRG del comune di Artena per la realizzazione di quattro nuovi depositi industriali in un'area di proprietà della società KNDS Ammo Italy S.p.A (ex Simmel Difesa S.p.A.). La società KNDS Ammo Italy S.p.A., localizzata a Colleferro e Artena, produce munizionamento per le forze armate italiane, NATO e paesi extra-NATO e, a causa della crescente domanda di munizioni, in particolare nell'Unione Europea, la società sta ampliando le sue strutture produttive. Per far fronte alla necessità di aumentare la capacità di stoccaggio di materie prime, intermedi e prodotti finiti, è stato avviato un progetto per incrementare i depositi disponibili. Per la realizzazione dei nuovi depositi, la suddetta società è stata introdotta in un piano di finanziamento dell'EDA - European Defence Agency, che collabora con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere l'industria della difesa dell'Unione Europea.

L'area oggetto di variante al P.R.G. si trova in un'area KNDS di dimensioni piuttosto ridotte, circa 39.000,00 mq, ricadente nel territorio del comune di Artena, indicata dal P.R.G. vigente nella zona "E3 agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza", rispetto a tutta quella che è l'intera proprietà della società KNDS che ricade nel comune di Colleferro, la parte di maggiori dimensioni e che secondo il P.R.G. vigente, è distinta a "Zona Industriale di Completamento".

Tale sito è quasi completamente urbanizzato e destinato ad un utilizzo industriale/produttivo. La zona E3 agro nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza è generalmente destinata ad usi agricoli e a zone di tutela ambientale, con un'attenzione alla conservazione del paesaggio rurale ma poiché in tale zona è già presente un impianto industriale da numerosi anni, che prende un'ampia zona del comune di Colleferro e una parte di minore dimensioni nel comune di Artena, l'area in questione ha subito in passato interventi che ne hanno ridotto la naturalità, configurandola come una zona parzialmente compromessa dal punto di vista ambientale e paesaggistico, infatti tale area è presente il complesso industriale KNDS Ammo Italy S.p.A. (ex Simmel Difesa S.p.A.) con accesso da via Ariana Km 5.200 - Colleferro (RM).

La proposta di modifica al P.R.G. ha come obiettivo principale la realizzazione di n. 4 nuovi depositi industriali (...), che saranno realizzati con superfici di differenti dimensioni e più in dettaglio:

- *due depositi di maggior superficie interna pari a 215 mq (...);*
- *due depositi di minore superficie interna pari a 141 mq (...).*

Tutta l'area comprendente i nuovi depositi sarà opportunamente recintata con accesso, tramite una nuova viabilità (...). Nel dettaglio con la realizzazione dei nuovi depositi si prevede anche la realizzazione:

- *di una nuova strada di accesso ai nuovi depositi;*
- *di una rete di idranti a servizio della nuova area;*
- *dell'impianto di illuminazione interna di ciascun deposito;*
- *dell'impianto di illuminazione stradale.*

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, il Piano Regolatore Generale (P.R.G. - N. 1150 del 17/08/1942, aggiornato il 10/02/2000) del Comune di Artena (...) individua l'area oggetto del presente Rapporto Preliminare come zona E3 agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza.

In precedenza, nell'area suddetta era stata prevista l'opportunità di interventi di ampliamento sottoposti a piano attuativo, come indicato dalla delibera regione Lazio n° 10520/95, poiché detta area è contigua ad insediamenti industriali.

Tuttavia, con l'introduzione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 12 gennaio 2010, che ha stabilito nuovi vincoli e regolamenti per la tutela del paesaggio e delle aree naturali, queste previsioni sono decadute (...).

Inoltre, l'intervento interesserà anche un'area limitrofa del Comune di Colferro, seppur in misura inferiore, in cui è prevista la realizzazione di un ulteriore deposito, classificata dal PRG vigente come "Zona Industriale – di Completamento".

Per quanto concerne il quadro vincolistico, relativamente al P.T.P.R., l'area dell'intervento è compresa prevalentemente nel "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" e in misura inferiore nel "Paesaggio Naturale", con interessamento di Beni paesaggistici D. Lgs. 42/2004 (Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua e Protezione aree boscate).

Inoltre, tra gli elaborati progettuali trasmessi è presente una Relazione tecnica asseverata finalizzata all'accertamento di errata o incerta perimetrazione boschiva in cui si dichiara che "non vi è alcuna presenza di bosco secondo quanto previsto dall'art. 39 Protezione delle Aree Boscate delle norme tecniche del PTPR".

Si rileva tuttavia che la Carta della vegetazione reale della Provincia di Roma (Provincia di Roma, Università di Roma Sapienza, 2013) riporta nell'area in esame la presenza di formazioni vegetazionali riconducibili alla classe di legenda Corine Land Cover "324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione", che risultano coerenti con quanto rilevato dal tecnico estensore sia della suddetta Relazione tecnica asseverata sia della Indagine vegetazionale ai sensi della D.G.R. n. 2649 del 18 Maggio 1999, ove descrive "(...) zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea – prato pascolo 3.2 con sporadici e irregolarmente diffusi esemplari arborei" concludendo che "si ritiene di poter escludere con ragionevole certezza la presenza di aree boscate all'interno della superficie oggetto di indagine".

Per quanto sopra, pur prendendo atto dell'asseverazione resa dal suddetto tecnico circa l'esclusione della presenza di aree boscate all'interno dell'area interessata dall'intervento in esame, cionondimeno si richiama l'importanza anche delle formazioni arbustive e dei popolamenti arborei sparsi ai fini della funzionalità ed efficienza della Rete Ecologica a livello locale invitando, qualora non fosse possibile individuare aree idonee esternamente agli ambiti di Rete Ecologica, a prevedere da un lato alla massima salvaguardia possibile della copertura vegetale esistente, dall'altro all'attuazione di misure mitigative e compensative come la messa a dimora di nuovi elementi arborei ed arbustivi coerenti con il contesto floristico e vegetazionale locale (in accordo con le prescrizioni del tecnico redattore delle indagini vegetazionali).

L'area d'intervento non risulta compresa in ambiti di "Rete Natura 2000", né in aree Naturali Protette e non presenta interferenze dirette con strade provinciali e istituti scolastici provinciali, né con il patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale.

Per quanto riguarda le valutazioni condotte sull'area d'intervento in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, in relazione alle valutazioni condotte rispetto al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 delle N.A. del PTPG "La compatibilità al PTPG è richiesta nel caso di varianti ai PRG vigenti, escluse quelle di cui ai punti 1 e 1 bis della LR n. 36/87, limitatamente alle aree oggetto delle varianti medesime".

Poiché per l'intervento in argomento è stata dichiarata la necessità di ricorrere alla variante allo strumento urbanistico vigente, seppure non sia stata chiarita la normativa di riferimento, sussistono le condizioni per l'espressione del parere di compatibilità al P.T.P.G. ai sensi dell'art. 20, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

Circa le valutazioni di merito, si evidenzia che il PTPG, nella Tavola Tp2, per quanto attiene alla localizzazione rispetto alla Rete Ecologica Provinciale (REP), individua l'area d'intervento interamente nell'ambito della componente primaria della REP e specificatamente in un'area di "connessione primaria" (art. 25 c. 2 N.A. PTPG).

Nell'ambito della suddetta componente della REP vige la specifica disciplina di cui agli artt. 27 e 28 delle N.A. del PTPG, che prevede la possibilità di attuare definiti usi del suolo, a condizione che ne sia valutata la compatibilità con la funzionalità della REP a livello locale. L'intervento proposto, avente destinazione produttiva, non rientra tra le attività ammissibili ai sensi della suddetta disciplina.

In merito al Sistema Insediativo Funzionale, la Tavola Tp2 individua marginalmente la porzione a nord dell'area d'intervento nell'ambito del PSM7 - Parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Artena, Colferro, Valmontone (artt. 65, 66 N.A. PTPG), i cui obiettivi riguardano la valorizzazione e sviluppo di funzioni dedicate alla Ricerca e Sviluppo e al tempo libero metropolitano anche attraverso il riuso e recupero

di strutture produttive dismesse in condizioni di sostenibilità ambientale e, in particolare la suddetta area si colloca all'interno del sub-ambito Colleferro – PST6, in cui gli usi da favorire riguardano un parco scientifico-tecnologico, incubatore e Bic, sede della Facoltà di Ingegneria di Tor Vergata, uffici e direzionalità economica nelle aree dell'ex polverificio e servizi ad interfaccia urbana nelle aree dell'ex cementificio, prevedendo anche operazioni di recupero ambientale e riordino, inserimento di spazi pubblici e completamento della costruzione urbana.

L'intervento proposto non è coerente con la suddetta disciplina, ma rappresenta l'ampliamento di una tipologia di attività produttiva che è già presente sul territorio e, di fatto, costituisce uno dei pochi possibili usi in un ambito caratterizzato da un elevato rischio antropico.

Si rileva, infine, che la porzione a sud dell'area di intervento risulta graficizzata nella tavola TP2 del PTPG quale previsione di "Principali insediamenti produttivi" del vigente PRG Comunale, approvato precedentemente alla data di adozione del PTPG e pertanto fatta salva ai sensi dell'art. 3 comma 7 delle NA del PTPG.

Viste le risultanze dell'attività istruttoria e nell'attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazione di conflitto d'interessi, in attuazione della legge n. 241/1990 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013, si rappresenta che il presente parere viene reso esclusivamente in funzione delle valutazioni condotte nell'ambito del procedimento di verifica di cui all'art.12 del D.Lgs. 152/2006.

Tenuto conto che il parere di compatibilità ex art. 20, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 è dovuto e che, inoltre, si evidenziano elementi di contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG, da ritenersi superabili ove fosse dichiarata la pubblica utilità dell'intervento e si tenesse conto di quanto di seguito evidenziato, ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione dell'ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti ulteriori elementi da approfondire in un eventuale Rapporto Ambientale o comunque da garantire nel prosieguo dell'iter urbanistico:

- sia chiarito quale è lo strumento normativo a cui si intende ricorrere per la variante urbanistica in oggetto
- Sia prioritariamente approfondito il quadro delle esigenze che portano a determinare la scelta localizzativa adottata dal Proponente, prediligendo, ad esempio, le aree libere intercluse (che non ricadono nella REP) presenti all'interno del complesso industriale esistente, di cui l'intervento proposto rappresenta un ampliamento
 - Sia in ogni caso assicurata la massima salvaguardia possibile della copertura vegetale esistente, unitamente all'attuazione, ove necessario, di misure mitigative e compensative come la messa a dimora di nuovi elementi arborei ed arbustivi coerenti con il contesto floristico e vegetazionale locale al fine di assicurare la funzionalità della Rete Ecologica a livello locale
- Siano attentamente considerati gli elementi di rischio geologico da frana correlati alla presenza di ambiti cartografati nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale quali aree "C1" ("Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco")
- In merito alla coerenza con le disposizioni di cui al Dlgs 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)", si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale dia conto degli esiti della verifica che risulta essere in corso da parte del competente Comitato Tecnico Regionale per il Lazio (CTR) di cui all'art. 10 del medesimo Decreto, che legge per opportuna conoscenza.

5 - ARPALAZIO

Nota prot. n.0183933 del 13/02/2025

Il comune di Artena ha una popolazione residente pari a 13.655 abitanti (Istat al 01/01/2025), una Superficie di 54,59 km², una densità abitativa pari a 250,12 ab./km², ed è dotato di Piano Regolatore Generale n. 1150 del 17/08/1942, aggiornato il 10/02/2000.

Con riferimento al Rapporto Preliminare di eseguito (RP), denominato “Progetto di Variante Urbanistica”, si rileva sinteticamente che l’area oggetto della realizzazione dei depositi ricade nel Comune di Artena e parzialmente nel comune di Colferro. Per il Comune di Artena, l’area oggetto della variante in esame, di 39.000,00 mq, indetificate Catastalmente al Foglio ...omissis... (mq. 37.506,00) e al Foglio ...omissis... (mq. 1.494,00), dal PRG vigente è classificata come zona E3 agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati sottoposto a parere preventivo della soprintendenza, di cui di seguito si riporta lo stralcio PRG:

(...)

La parte ricadente nel comune di Colferro, dal PRG vigente in tale Comune ricade in “Zona Industriale di Completamento”.

(...)

La società proponente la KNDS Ammo Italy S.p.A. opera nello stabilimento di Colferro via Ariana Km 5.200, occupando un’area che ricade sia nel territorio del comune di Colferro che nel comune di Artena. Nello specifico la variante in esame è relativa alla realizzazione dei nuovi depositi di munizioni inseriti nel piano di finanziamento dell’EDA - European Defence Agency.

Il proponente evidenzia che i nuovi n. 4 depositi saranno costruiti derivando la loro configurazione da quella descritta nell’Allegato B del T.U.L.P.S. e saranno di tipo cruciformi.

I nuovi depositi saranno realizzati con superfici differenti dimensioni e più in dettaglio:

- ✓ due depositi di maggior superficie interna pari a 215 mq (Locali denominati con n. 5050 e 5051);*
- ✓ due depositi di minore superficie interna pari a 141 mq (Locali denominati con n. 5052 e 5054).*

Tutta l’area comprendente i nuovi depositi sarà recintata con accesso tramite una nuova viabilità dall’Area CA/5. Con la realizzazione dei nuovi depositi si prevede anche la realizzazione:

- di una nuova strada di accesso ai nuovi depositi;*
- di una rete di idranti a servizio della nuova area;*
- dell’impianto di illuminazione interna di ciascun deposito;*
- dell’impianto di illuminazione stradale.*

(...)

La scrivente Agenzia preliminarmente evidenzia che il comune di Artena, in passato, ha già avviato ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 altre procedure di Valutazione Ambientale Strategica, più precisamente:

- ✓ Determinazione n. G10666 del 05/08/2022 - VVAS-2020_42 relativa alla Variante urbanistica da zona agricola E2 a zona servizi S1/RP – rimessaggio camper, autoarticolati.*
- ✓ Determinazione n. G09729 del 22/07/2024 - VVAS-2023_28 Variante Urbanistica finalizzata alla realizzazione di un capannone ad uso di magazzino industriale.*
- ✓ Determinazione n. n. G03969 del 08/04/2024- VVAS-2022_50 - Variante PRG per la realizzazione in forma privatistica di un impianto sportivo per campi da padel e annesso laboratorio diagnostico sportivo.*

Per quanto sopra rappresentato si rimanda all’Autorità Competente ogni valutazione in merito alla necessità di non frazionare la Valutazione Ambientale Strategica di una pianificazione parcellizzandola in singole pianificazioni, non in linea con il dettato normativo.

Infatti la valutazione, come prescritta dall’art. 6 del D.lgs. 152/2006, dei piani che determinano l’uso di “piccole aree a livello locale” e della produzione o meno di “impatti significativi sull’ambiente” dovrebbe essere condotta prendendo in considerazione tutte le varianti/pianificazioni che l’amministrazione intende approvare sull’area e non solo quella singolarmente presa, al fine di valutarne gli impatti complessivi come ad esempio il consumo di suolo o il carico antropico connesso. Secondo la giurisprudenza infatti la valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dalle pianificazioni che l’amministrazione ha intenzione di approvare necessita di un’unica procedura con cui vengano valutati i complessivi effetti sull’ambiente.

Conseguentemente la valutazione della significatività degli impatti ambientali, sarebbe valutata in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso e non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto. in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso.

(...)

ARIA (ATMOSFERA)

Con riferimento alla matrice aria, si evidenzia che la Regione Lazio con D.C.R. del 5 ottobre 2022, n. 8 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'articolo 9 e art. 10 del D.lgs. 155/2010; che con DGR 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana; che con DGR 15 marzo 2022, n. 119 ha aggiornato la denominazione dei codici delle zone.

Per gli effetti del combinato disposto dalle norme sopra specificate, al Comune di Artena è stata assegnata la IT1218 – Zona Litoranea 2021 - per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita una qualità dell'aria in classe complessiva 2.

(...)

Classe 2 – comprende i Comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e per i quali sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria. Nello specifico il Comune di Artena è tenuto ad adottare provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria previsti dall'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA DGR 539 4 agosto 2020), di cui agli artt. 9, 12 bis, 15, 15 bis, 16, 18. Nonché i provvedimenti specifici per la Valle del Sacco 2021 di cui alla Sezione VI art. 23- 24.

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria nel comune di Artena si riportano di seguito i dati di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici, mediati sull'intero territorio comunale, riferiti al triennio (2021-2023).

(...)

Il comune di Artena, nel triennio preso in considerazione (2021-2023), mostra una criticità per l'inquinante Particolato Atmosferico PM10 (costituito da una miscela di particelle solide e liquide aventi un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm), avendo superato ai sensi della normativa vigente i 35 superamenti giornalieri del valore Limite di 50 µg/m³, precisamente per 60 volte nella annualità 2021, per 75 volte nella annualità 2022, e per 52 volte nella annualità 2023.

Le informazioni sulle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, nei comuni del Lazio, sono disponibili sul sito <https://qa.arpalazio.net//index.php> del Centro Regionale della Qualità dell'Aria e sia nel sito istituzionale dell'Agenzia: <https://www.arpalazio.it/web/guest/ambiente/aria>;

In considerazione di quanto sopra esposto e atteso che la variante in esame, potrebbe incidere negativamente sulla qualità dell'aria, anche con effetti cumulativi, per la matrice aria si ritiene che l'impatto possa essere considerato non rilevante se verranno attuati i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria (artt. da 4 a 9 della sezione III dell'Aggiornamento PdQA.

A tal fine si rammenta, che nelle fasi di esecuzione del programma si dovranno rispettare:

- ✓ *L'art. 26 del D.lg. 199/2021, che prevede dal 13/06/2022, l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includano l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di elettricità e di riscaldamento e raffrescamento.*
- ✓ *L'art. 5 della L.R. 27/05, n. 6//2008 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia).*

RISORSE IDRICHE

Secondo l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con DCR del

23 novembre 2018, n. 18, l'area oggetto della variante in esame ricade all'interno del Bacino Idrografico 30 SACCO sottobacino Fiume Sacco 3.

(...)

Specificatamente per il sottobacino Fiume Sacco 3, il PTAR assegna il seguente giudizio di qualità:

BACINO	Tratto Afferente	Stato Ecologico	Stato Chimico
30 SACCO	Fiume Sacco 3	SCARSO	BUONO

I dati sui monitoraggi effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al Sessennio di monitoraggio 2015/2020, segnalano un peggioramento dello stato ecologico e chimico del tratto Fiume Sacco 3.

I giudizi sono consultabili sul Sistema informativo Regionale Ambientale, all'indirizzo:

<https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/>

(...)

Di conseguenza l'area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico e chimico presenta una criticità in quanto non realizza l'obiettivo di qualità fissato dalla norma ovvero il raggiungimento dello stato ecologico di "Buono". A tal fine gli enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici, sono consultabili ai seguenti indirizzi web siti:

SIRA <https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/>

ARPA Lazio <https://www.arpalazio.it/web/guest/ambiente/acqua/dati-acqua> .

Per quanto concerne l'infrastruttura del sistema di depurazione dei reflui urbani, si evidenzia che, per i centri urbani con popolazione superiore ai 2.000 A.E. (abitanti equivalenti), la Regione Lazio con la D.G.R. del 07/12/2023, n. 877 ha approvato le delimitazioni e le perimetrazioni degli agglomerati urbani regionali di cui alla Direttiva n. 91/271/CEE "Concernente il trattamento delle acque reflue urbane", e alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Il Comune di Artena ricade nell'agglomerato urbano "ARL-02-005 Artena – Lariano" gestito dal Servizio Idrico Integrato ACEA ATO 2, generante un carico di 30.599 AETU, coperto da una capacità depurativa complessiva di 20.500 abitanti equivalenti, agglomerato che risulta IN DEFICIT DEPURATIVO tra 10.000 e 100.000 AETU. Dalla cartografia sotto rappresentata, l'area oggetto della variante in esame, risulta non servita dalla rete fognaria comunale a servizio dell'agglomerato urbano "ARL-02-005 Artena – Lariano".

(...)

Inoltre si prende atto di quanto riportato nel RP:

- a pag. 27: "Per la realizzazione dei n. 4 depositi dovrà essere previsto solo un raccordo all'impianto esistente, essendo questo un ampliamento dell'attività esistente della KNDS Ammo Italy S.p.A che è già dotata di impianti di raccolta delle acque/dei reflui" si rimanda alle Autorità Competenti (Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune, e Servizio Idrico Integrato ACEA ATO 2), la verifica in fase di attuazione della variante in esame, delle esigenze idriche e depurative dei depositi da realizzare.
- a pag 7, "l'area di Artena, oggetto della variante in esame, ricade nei vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), DCR n. 1 del 12 gennaio 2010, e nel Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923, R.D. 1126/1926 e s.m.i.," si rimanda alle Autorità Competenti le relative valutazioni per tali aspetti vincolistici.

RIFIUTI

Per quanto riguarda la matrice rifiuti, si evidenzia che la Regione Lazio ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti (D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 e s.m.i.), al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione si evidenzia che il Comune di Artena ha raggiunto nel 2024 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 67,73 %. Tale percentuale raggiunge l'obiettivo normativo di cui all'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che fissava già al 31/12/2012: l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata al 65%;

Le informazioni sulla produzione e raccolta dei rifiuti sono consultabili sia nel Catasto Nazionale Rifiuti (<http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) e sia nel rapporto rifiuti di Arpa Lazio (<https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti>), rapporto redatto per gli effetti della

Determinazione Regionale n. G04229 del 07/04/2022, in cui la Regione Lazio ha disposto l'obbligo per tutti i Comuni di fornire i dati sulla raccolta differenziata attraverso l'applicativo web O.R.So.

(...)

La significatività dell'impatto sulla produzione e raccolta dei rifiuti provenienti a seguito dell'attuazione della variante in esame, si prevede che sia poco significativa effettuando una corretta gestione e raccolta dei rifiuti urbani e adottando delle modalità di intervento (raccolta rifiuti porta a porta) mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che favoriscano il recupero e il riciclo.

La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente. Si rammenta che nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione, tale attività deve esplicitamente risultare dall'atto autorizzativo dell'opera di scavo. In caso di altre destinazioni, le terre e rocce da scavo sono classificati come rifiuti speciali e soggette alle procedure di qualificazione ed istradamento ai centri di recupero/smaltimento previsti dalle norme vigenti (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).

SUOLO

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o semi-naturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, e quindi del grado di impermeabilizzazione che è strettamente legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali.

A tal fine si informa che il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la "Strategia del Suolo per il 2030" andando a definire le misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale che si propone la Commissione è che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete.

In attesa del quadro legislativo sulla salute dei suoli, a livello nazionale, lo strumento di riferimento per la messa a sistema dell'attuazione dell'Agenda 2030 è rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, (SNSvS 2022), approvata dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite), visionabile sul sito del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/SNSvS_2022.pdf I dati sul consumo di suolo sono consultabili sul portale del consumo di suolo del SNPA al seguente indirizzo : <https://www.consumosuolo.it/indicatori>.

(...)

Per l'annualità 2023 il comune di Artena ha un consumo di suolo rispetto alla superficie amministrata pari a 600 ha corrispondente ad una percentuale pari a 10,07%, e nel 2023 rispetto al 2022, si registra un incremento di consumo di suolo netto pari a 1,6 ettari.

Alla luce di quanto sopra detto, sarebbe opportuno, in fase di attuazione del Programma integrato di intervento in esame, prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione.

In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RUMORE

Per quanto concerne il rumore, sulla base della documentazione in possesso della scrivente Agenzia, e come riportato nel RP esaminato a Pag. 29, "Il Comune di Artena è dotato di Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 22/03/2012. Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997."

Ad ogni buon fine in previsione di una successiva approvazione della variante in esame, si ritiene necessario valutare se l'attuazione della variante sia compatibile sia le destinazioni d'uso già previste dalla classificazione acustica vigente.

Si rammenta l'obbligo, per il rilascio delle concessioni edilizie e per l'autorizzazione all'esercizio delle attività produttive/servizi commerciali, di redigere una specifica documentazione di previsione di impatto acustico (di cui alla L.R. 18/01 art. 18) che attesti il rispetto dei limiti normativi.

Fermo restando il rispetto dei suddetti valori limite di cui al DPCM 14/11/97, in fase di realizzazione del Piano in esame occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche, sia nella fase in operam che post operam, e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee).

6 – ARSIAL

Nota prot. n. 0474595 del 28/04/2025

In relazione alla VS nota 329076 del 17.03.2025 acquisita in ARSIAL con prot. n. 3440 in pari data, si comunica che, per l'intervento in oggetto, preliminarmente al rilascio del parere relativo a procedimenti amministrativi in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 2 c. 2 L.R. 3 gennaio 1986 n.1, risulta necessario acquisire l'Analisi del Territorio generale, regolarmente approvata dal Consiglio Comunale e integrata da apposita attestazione comunale circa l'eventuale presenza di gravami di uso civico, in conformità agli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie).

Qualora l'Amministrazione comunale non disponga di un'Analisi del Territorio generale approvata in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, sarà onere della Società Proponente predisporre, nel rispetto della L.R. 1/1986, un'Analisi del Territorio puntuale riferita alle particelle interessate dall'intervento, che dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, cui dovrà far seguito la relativa attestazione comunale.

6 – Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
Area Urbanistica, Copianificazione E Programmazione Negoziata: Roma Capitale E Citta' Metropolitana Di
Roma Capitale

Nota prot. 0539953 del 20/05/2025

Con nota n. 329076 del giorno 17/03/2025, l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica di questa Direzione, ha reso disponibile su piattaforma digitale¹ la documentazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 inviata dall'Autorità Procedente - Comune di Artena - per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'intervento in oggetto ed ha contestualmente comunicato l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nel procedimento, invitando gli stessi a comunicare i propri contributi di competenza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa nota.

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs 152/2006 ed in particolare l'art 12.

Visto il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021, pubblicata su BURL n. 56 del 10.06.2021, supplemento n. 2.

Visto il DM 1444/1968.

Visto il Piano Regolatore Generale di Artena, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 10520 del 12/12/1995.


Premesso

Oggetto delle presenti considerazioni di natura urbanistica e paesaggistica è la proposta d'intervento inerente alla realizzazione di 4 magazzini a supporto delle attività svolte dalla Società KNDS Ammo Italy S.p.A. (ex Simmel Difesa S.p.A.), in variante alle vigenti previsioni urbanistiche del PRG di Artena (Rm).

Descrizione dell'intervento

Da quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare (RP) si evincono i seguenti dati caratterizzanti l'intervento. La Società KNDS Ammo Italy S.p.A. (ex Simmel Difesa S.p.A.) opera nello stabilimento con sede a Colferro in Via Ariana Km 5.200; la società si occupa della produzione di munizionamento destinato alle FF.AA. Italiane, alla Nato ed altre extra Nato.

L'area oggetto d'intervento è principalmente compresa nel territorio del comune di Artena, solo una piccola porzione è nel territorio del comune di Colferro; è localizzata tra la Strada Provinciale Via Latina e la linea ferroviaria AV Roma Napoli, misura una superficie di circa 3,9 ettari ed è distinta in Catasto Terreni del Comune di Artena al Foglio ...omissis... e Foglio ...omissis....



La proposta prevede la realizzazione nel territorio di Artena di n. 4 nuovi depositi (id. 5050, 5051, 5052, 5054) per una superficie utile complessiva pari a 1.520 mq (corrispondenti ad una volumetria di 6.688 mc), localizzati in un'area limitrofa all'attuale insediamento produttivo (in comune di Colferro) e previsti in "trincea" al fine di garantire maggior sicurezza e mitigare l'impatto visivo.



La realizzazione di nuovi depositi industriali comporterà la realizzazione di una nuova strada di accesso all'area per il trasporto delle merci.

Inoltre, è prevista la realizzazione di un 5° magazzino (id. 5053) da localizzare però nel territorio comunale di Colferro e quindi, per quanto dichiarato, in conformità alle previsioni del PRG di quest'ultimo e non facente parte della porzione interessata dalla variante urbanistica.

Non sono state indicate nel RP le modalità di reperimento delle aree a standard ex art. 5 del DM 1444/1968.

Aspetti urbanistici

L'attuale insediamento produttivo della Società KNDS Ammo Italy S.p.A (compreso il nuovo magazzino id. 5053) ricade nel Comune di Colferro e il vigente strumento urbanistico comunale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4719 del 17/07/1984, destina tutto l'impianto produttivo a "Zona Industriale di Completamento" disciplinato agli artt. 44 e 45 delle relative NTA.

Non è stata descritta nel Rapporto Preliminare la specifica disciplina urbanistica della porzione compresa nel territorio di Colferro.

La porzione in ampliamento, oggetto delle presenti valutazioni, è classificata nel Piano Regolatore Generale di Artena, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 10520 del 12/12/1995, in Zona E3 (agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati) disciplinata all'art. 28 delle NTA.




Stralcio Vigente PRG

La realizzazione dell'intervento si pone in Variante al PRG vigente. Si rileva che nel RP non è stata indicata la procedura prevista per l'approvazione della Variante urbanistica.


Aspetti paesaggistici

Da una verifica degli atti ed elaborati trasmessi emerge che la p.lla ...omissis... del Foglio ...omissis... non è interessata dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 del Dlgs 42/2004, mentre la particella ...omissis... del Foglio ...omissis... è interessata dalla presenza di beni paesaggistici di tipo ricognitivo di cui all'art. 134, c. 1, lett. b) e art. 142 comma 1 lett. "c" – protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua - Fosso Valle Mola e "g" – protezione delle aree boscate del D. Lgs 42/2004, assoggettata, pertanto, alle modalità di tutela di cui agli artt. 36 e 39 delle Norme del vigente PTPR approvato con DCR n. 5/2021.



Stralcio Tavola B del PTPR

**Confine
comunale**



Si riscontra che la porzione della p.lla ...omissis..., compresa nella fascia di rispetto del corso d'acqua del Fosso Valle Mola, non appare interessata dall'edificazione dei depositi; nel prosieguo, tuttavia, dovrà essere valutata

la conformità delle eventuali trasformazioni previste per la realizzazione dell'intervento con quanto disposto all'art. 36 delle Norme del PTPR che, in particolare al comma 12 dispone:

“Nell’ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine;*
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.”*

La porzione ricadente nel territorio comunale di Colleferro, nella quale è prevista l’edificazione del deposito identificato con n. 5053, risulta interna alla fascia di rispetto del citato corso d’acqua Fosso Valle Mola; per essa, pertanto, nel prosieguo, dovranno essere verificate le condizioni di conformità con la disciplina disposta all’art. 36 delle Norme di PTPR vigente ed in particolare con quanto ivi disposto al comma 8.

In merito alla presenza dell’area boscata, risulta allegata al Rapporto Preliminare la “Relazione Tecnica Asseverata finalizzata all’accertamento di errata o incerta perimetrazione boschiva – art. 39 c. 5 e 6 N.T.A. Piano territoriale Paesaggistico Regionale”, nella quale il professionista incaricato (iscr. ODAF n. 119 prov. FR) ha accertato che (...) sul complesso delle superfici indagate non vi è alcuna presenza di bosco secondo quanto previsto dall’art. 39 (...) e conclude la sua istruttoria confermando che (...) la presente relazione tecnica sarà inoltrata presso gli uffici tecnici dei Comuni di Artena e Colleferro, così come previsto dalle norme del PTPR (...). A tale riguardo si evidenzia che la errata perimetrazione di area boscata, ai sensi del comma 6 dell’art. 39 delle Norme di PTPR, deve essere resa “con atto dell’ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo.”

Infine, si rappresenta che non è stata allegata l’attestazione comunale in materia di Usi civici ai sensi dell’art. 3, c. 3 della legge regionale n. 1/1986, per gli effetti di cui all’art. 142, c. 1, lett h) del D. Lgs 42/04.

Si precisa, a tale proposito, che nel PTPR “Le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell’articolo 142 del Codice -“le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici”; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela” di cui all’art. 40 delle Norme e, in particolare, in caso di accertata presenza di gravami di uso civico (ex art. 142 comma 1 lett. “h” del Dlgs 42/2004) assoggetterebbe l’ambito, oltre che all’acquisizione del parere della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, anche alla disciplina di tutela di cui all’art. 40 delle NTA del vigente PTPR¹, dove al comma 5 è prescritto che (...) L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell’art. 4 della L. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con le modalità compatibili con le norme del PTPR; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio (...).

Il PTPR approvato classifica alla Tav. A30 l’area d’intervento principalmente nel Sistema di Paesaggio Agrario, ed in particolare nel Paesaggio Agrario di Valore disciplinato all’art. 26 delle Norme, che relativamente alle strutture produttive industriali, alla Tab. b), p.to 4.7 consente i “depositi merci o materiali” solo “se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.”.

In minore parte, coincidente con le porzioni interessate dal vincolo di aree boscate, l’area è classificata nel Sistema di Paesaggio Naturale ed in particolare nel Paesaggio Naturale, disciplinato all’art. 39 delle Norme, nel quale, in linea generale, non sono consentite trasformazioni edificatorie.

Si ricorda che le norme di tutela del paesaggio trovano applicazione solo laddove l’area sia interessata da vincoli paesaggistici ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 o di ulteriori vincoli ex art. 134 del D.lgs. per i quali le Norme del PTPR rendono cogenti le norme di tutela dei paesaggi.

Considerato

¹ approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato su BURL n. 56 del 10/06/2021.

Le presenti considerazioni preliminari non anticipano nel merito e non esauriscono le valutazioni urbanistiche e paesaggistiche di competenza che potranno essere effettuate nel corso delle successive fasi procedurali di approvazione della proposta di variante.

In merito agli aspetti paesaggistici, resta fermo quanto sopra evidenziato in relazione all'accertamento di assenza di gravami di uso civico che, se presenti, renderebbero applicabile la disciplina di tutela dei paesaggi sopra richiamata, nonché alla necessaria attestazione comunale di errata o incerta perimetrazione del bosco (ex art. 39 co. 5 delle Norme del PTPR) che se eventualmente presente, ne comporterebbe lo stralcio dalle previsioni di variante.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si ritiene che l'intervento relativo alla "Variante al P.R.G. per la realizzazione di quattro depositi", ricadente nel territorio comunale di Ardena, non comporti significativi impatti dal punto di vista paesaggistico e pertanto si ritiene che possa proseguire l'iter di formazione, con le seguenti raccomandazioni, le cui verifiche sono rinviata alla fase approvativa:

- ✓ Sia definita l'esatta procedura di variante urbanistica da parte del Comune di Ardena, previa eventuale opportuna concertazione con il Comune di Colferro. In particolare, si ricorda che a fronte delle procedure cui si intende fare ricorso, preventivamente all'avvio della procedura di Variante, dovranno essere idoneamente accertate ed esplicitate le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
- ✓ Sia verificata l'esatta perimetrazione dell'area boscata e la relativa certificazione, resa ai sensi del comma 5 dell'art. 39 delle norme del PTPR, dovrà essere trasmessa, come prescritto al comma 6 del medesimo, all'Area Governo del Territorio e Foreste della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, competente per le attività di controllo in materia forestale, e all'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare.
- ✓ Ai fini del completamento della ricognizione dei vincoli non cartografati nel PTPR, per consentire una compiuta valutazione di conformità paesaggistica, il Comune di Ardena dovrà fornire l'attestazione in materia di Usi civici ai sensi dell'art. 3, c. 3 della legge regionale n. 1/1986, per gli effetti di cui all'art. 142, c. 1, lett h) del D. Lgs 42/04, con specifico riferimento alla Legge 168/2017.
- ✓ Dovrà essere valutata la conformità delle eventuali trasformazioni previste all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua con quanto disposto all'art. 36 delle Norme del PTPR approvato.
- ✓ Sia accertata, in relazione al fondo interessato dal progetto, l'assenza di vincoli derivanti dall'assunzione di contributi e/o finanziamenti pubblici a favore dello sviluppo dell'attività agricola, nonché la mancanza di eventuali atti d'obbligo.
- ✓ Siano indicate in progetto le modalità di reperimento delle aree a standard ex art. 5 del DM 1444/1968.

DATO ATTO che l'AP non ha fornito riscontro alle osservazioni degli SCA ai sensi dell'art.12, comma 4 del decreto.

DATO ATTO che sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare, la variante oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata, non riscontrata dai SCA, risulta inquadrato come segue:

Piano di Assetto Idrogeologico	<p><i>Il RP non fornisce una analisi del P.A.I. ma si limita ad indicare: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): Il PAI identifica le aree a rischio idrogeologico e stabilisce le misure di mitigazione necessarie. Vincolo Idrogeologico: Comune di Ardena – Superfici di cui ai mappali individuati in cartografia, sottoposti alla tutela del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923, R.D. 1126/1926 e s.m.i.).</i></p>
---	---

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale <i>D.C.R. n.5 del 21/04/2021</i>	P.T.P.R. TAV.A Paesaggio Naturale, Paesaggio Agrario di Rilevante Valore TAV.B Aree tutelate per legge: g) protezione delle aree boscate
---	--

VERIFICATO ulteriormente che l'area interessata dalla variante non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;

RICHIAMATO l'allegato I del D.Lgs. 152/06 il quale, nello stabilire i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, fornisce, al comma 2, gli elementi di cui il Rapporto Preliminare deve fornire riscontro ai fini della valutazione degli impatti;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- *Come evidenziato nel RP il piano intende realizzare "... n.4 nuovi depositi industriali in un'area in cui sono già presenti numerosi altri fabbricati industriali destinati alla produzione ... " in un'area "... ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati...";*
- I SCA hanno evidenziato criticità sia derivanti dall'attuazione della variante sia in ordine alle componenti ambientali analizzate;
- Quanto detto al punto precedente, in ordine alle componenti ambientali, con particolare riferimento alla componente aria, alle risorse idriche nonché al paesaggio;
- Lo SCA URB, in ordine alla sopra richiamata componente paesaggio, pur non rilevando impatti significativi, ha evidenziato diversificate esigenze di approfondimento le quali possono comportare significative modificazioni localizzative del piano stesso;
- Con riferimento alla componente aria la criticità rilevata è stata ulteriormente confermata dai monitoraggi effettuati da ARPALAZIO;
- Oltre quanto sopra evidenziato la variante si inserisce in un ambito sottoposto a vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923, R.D. 1126/1926;
- la variante si inserisce in un ambito territoriale caratterizzato da deficit depurativo;
- I SCA hanno evidenziato esigenze conoscitive in ordine a specifiche peculiarità ambientali interessate;
- Quanto detto al punto precedente con particolare riferimento alle formazioni forestali ed ai popolamenti arborei sparsi, anche in relazione alla funzione che essi svolgono ai fini della REP;
- In merito alla coerenza con le disposizioni di cui al Dlgs 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)", è stata evidenziata la necessità degli esiti della verifica che risulta essere in corso da parte del competente Comitato Tecnico Regionale per il Lazio (CTR) di cui all'art. 10 del medesimo Decreto;
- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante ma non fornisce riscontro dell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto della tipologia produttiva e di stoccaggio prevista nell'area di intervento;

- Gli approfondimenti richiesti possono avere correlazioni con le scelte localizzative tali da determinare modificazioni sulle ricadute sulle matrici ambientali interessate;
- La AP non ha fornito riscontro ai sensi dell'art.12, comma 4 del decreto alle criticità evidenziate dai SCA nei rispettivi contributi;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- La particolare tipologia di destinazione funzionale prevista dalla variante, anche in correlazione al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce, richiede una specifica valutazione dei rischi derivanti dall'attuazione dello stesso, al fine di escludere possibili rischi per la salute umana;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto del contesto funzionale nel quale la variante si inserisce e con specifico riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'Allegato I del decreto;
- Le criticità evidenziate dai SCA determinano la necessità di approfondimenti conoscitivi che possono comportare modificazioni significative al quadro pianificatorio tali da incidere sulle scelte localizzative dello stesso nonché sulle correlate specifiche;
- Quanto detto al punto precedente con particolare riferimento alle specifiche funzionali previste dalla variante ed alle criticità idrogeologiche presenti nell'area;
- Dalle risultanze della istruttoria effettuata non è pertanto possibile escludere possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante;

RICHIAMATO l'art. 3-ter del D.Lgs. n.152/2006 e valutato che, sulla base dei criteri di cui all'Allegato I del decreto, nonché della descrizione della variante e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, non risulta possibile escludere possibili impatti significativi e cumulativi derivanti dalle previsioni della variante in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Brunotti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)